



COMUNE DI BISTAGNO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Saracco 31 - 15012 Bistagno

tel. 0144-79865 fax 0144-79675

OGGETTO: CHIUSURA TOTALE DEI MERCATI SETTIMANALI DEI GIORNI DI MERCOLEDI E DOMENICA.

IL SINDACO

Visti:

1. il DPCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza
2. in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agentivirali trasmissibili.
3. il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19":
4. il DPCM 23/02/2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
5. il DPCM 25/02/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
6. il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
7. il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
8. il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;
9. il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
10. il DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 che al punto 9 consente lo svolgimento dei mercati settimanali solo qualora sia possibile garantire specifiche modalità di accesso scaglionato al fine di evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale;

Richiamati inoltre i chiarimenti al decreto del Presidente della Regione Piemonte emanati in data 22.03.2020 che, nel confermare quanto disposto dal DPCM dell'11.03.2020, per cui i mercati consentiti sono esclusivamente quelli di generi alimentari, ricordano che restano in capo ai Comuni l'applicazione delle

disposizioni del capo 9 del suddetto decreto ovvero l'accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre la presenza della polizia locale;

Rilevato l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori ed adeguate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, anche assicurando un costante controllo del territorio da parte degli appartenenti il corpo di polizia locale, che qualora venissero destinati al controllo costante dell'area dove si svolge il mercato nei giorni di:

1. mercoledì dalle ore 07.00 alle 13.00

2. domenica dalle ore 07.00 alle ore 13.00

verrebbero inevitabilmente distolti dallo svolgimento di attività di verifica e controllo sul resto del territorio comunale;

Evidenziato che le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l'unico strumento di prevenzione dal contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contagi tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;

Ritenuto pertanto conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario o assembramento;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Valutato necessario ed indifferibile procedere alla chiusura totale dei mercati settimanali che svolgono nelle giornate del

1. mercoledì dalle ore 07.00 alle 13.00

2. domenica dalle ore 07.00 alle ore 13.00

Visti gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. la chiusura totale dei mercati settimanali dei giorni di mercoledì e domenica a partire dalla data del 25.03.2020 e con scadenza fine emergenza;
2. Di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Prefetto della Provincia di Alessandria;
 - Azienda ASL
 - Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
 - Ufficio all'ufficio commercio;
 - Comando della polizia locale;
3. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione;
4. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione
5. Le forze dell'ordine cureranno la stringente attuazione delle prescrizioni della presente ordinanza

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Dalla residenza municipale 25 marzo 2020

Il Sindaco

Roberto VALLEGRA